

SETTORE

AGEVOLAZIONI

**DEFINITA LA PERCENTUALE “EFFETTIVA” DEL
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
PER I COMUNI MONTANI CALAMITATI**

RIFERIMENTI

- Art. 25, DL n. 34/2020
- Art. 60, comma 7-sexies, DL n. 104/2020
- Provvedimenti Agenzia Entrate 5.2.2021 e 27.7.2021
- Informative SEAC 16.10.2020, n. 99 e 10.2.2021, n. 42

IN SINTESI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, con uno specifico Provvedimento, ha individuato la percentuale utilizzabile per la determinazione dell'ammontare del contributo a fondo perduto previsto a favore dei soggetti con domicilio fiscale / sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi ancora in atto al 31.1.2020, classificati totalmente montani.

In particolare l'importo “effettivo” del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al 15,6531% del contributo risultante dalla domanda presentata all'Agenzia nel mese di febbraio 2021.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Nell'ambito del DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo / agrario (titolari di partita IVA), l'art. 25 ha riconosciuto un contributo a fondo perduto in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

La domanda per il riconoscimento del contributo doveva essere inviata all'Agenzia delle Entrate dal 15.6 al 13.8.2020 (ovvero dal 25.6 al 24.8.2020 da parte dell'erede che continua l'attività del de cuius) utilizzando l'apposito modello approvato con il Provvedimento 10.6.2020.

L'art. 60, comma 7-sexies, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", ha disposto la **riapertura dei termini per presentare la domanda di accesso al contributo** in esame a favore dei soggetti che:

- **non hanno inviato** la domanda entro le predette date;
- e
- a partire dall'evento calamitoso (ad esempio, sisma, alluvione) hanno **domicilio fiscale / sede operativa in un Comune** colpito da tali eventi calamitosi **"i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19" [ossia al 31.1.2020], classificato totalmente montano** (Informativa SEAC [16.10.2020, n. 299](#)).

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 5.2.2021, ha individuato le modalità ed i termini di presentazione della domanda per i predetti soggetti. In particolare la domanda doveva essere presentata dal 10.2 al 24.2.2021 (Informativa SEAC [10.2.2021, n. 42](#)).

Considerato che il Legislatore ha previsto un limite complessivo di spesa (€ 5 milioni), l'**ammontare massimo del contributo spettante** a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei contributi richiesti.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 27.7.2021 ha definito la percentuale del contributo "effettivo" spettante ai singoli beneficiari sulla base del citato art. 60, comma 7-sexies.

In particolare, tenuto conto che l'ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle domande validamente presentate è pari a € 31.942.524, la predetta percentuale risulta pari al **15,6531%**.

L'importo "effettivo" erogato a ciascun beneficiario è quindi pari al contributo risultante dalla domanda presentata moltiplicato per la predetta percentuale, troncando il risultato all'unità di euro.

Esempio 1



La Alfa snc avente domicilio fiscale nel Comune di Agrigento presenta la seguente situazione.

Ricavi 2019	€	300.000
Fatturato aprile 2019	€	25.000
Fatturato aprile 2020	€	14.000

Il contributo spettante risulta pari a € 2.200 (11.000 x 20%).

Alla luce del ricalcolo del contributo da parte dell'Agenzia il contributo effettivamente spettante è pari a € 344 (2.200 x 15,6531%).

Esempio 2



La Beta snc avente domicilio fiscale nel Comune di Arezzo presenta la seguente situazione.

Ricavi 2019	€	300.000
Fatturato aprile 2019	€	14.000
Fatturato aprile 2020	€	25.000

In assenza della riduzione del fatturato alla società spetta comunque un contributo minimo pari a € 2.000.

Alla luce del ricalcolo del contributo da parte dell'Agenzia il contributo effettivamente spettante risulta pari a € 313 (2.000 x 15,6531%).